

Oggetto: Gara per l'affidamento di servizi professionali a supporto delle attività di Consip S.p.A. - ID SIGEF 1373

I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.consip.it

1) Domanda

La gara in esame ha ad oggetto l'espletamento di servizi professionali, tra i quali, come espressamente previsto dal paragrafo 4.3. del Capitolato Tecnico, rientrano i servizi di assistenza legale con esclusione dell'attività giudiziale. Coerentemente con il contenuto della gara, il paragrafo III.2.2., lett. d) del Bando di gara prevede, tra i requisiti di capacità economico-finanziaria, l'aver conseguito complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, ovvero, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio, negli ultimi due anni solari decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato per servizi legali non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) di cui almeno Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) dovrà essere stato conseguito per prestazioni di consulenza legale in materia di appalti pubblici.

Il paragrafo 4.2. del Disciplinare di gara prevede che i requisiti di cui al Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla capacità economica richiesti ai fini della partecipazione alla gara, dovranno essere così posseduti e dichiarati: **“ con riferimento alla capacità economica di cui al punto III.2.2, lettera a), b), c) e d) del Bando di gara: (i) dal RTI o consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), del D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione di cui all'Allegato 1 relativamente al proprio fatturato; (ii) dal consorzio o dalle consorziate indicate quali concorrenti, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. Inoltre, l'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria”.**

Analogamente, il paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara richiede che **“in caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria”.**

Tanto premesso si chiede se, in caso di partecipazione in RTI tra società di consulenza (cui sarebbero affidate le attività di advisory strategico) con il ruolo di mandataria e di studi legali (cui sarebbero affidate le attività legali) con il ruolo di mandanti, il possesso in misura maggioritaria dei requisiti di capacità economico e finanziaria debba riferirsi anche al requisito di fatturato per servizi legali (come sembrerebbe richiedere il riferimento alla lettera d) del bando contenuto nel citato paragrafo 4.2. del Disciplinare di gara) ovvero se, come alla scrivente società appare più corretto, il requisito del fatturato per servizi legali, attesa la caratteristica peculiare di tali servizi, possa essere posseduto anche solo dagli studi legali facenti parte del RTI senza che, in relazione a tale requisito, venga in rilievo l'obbligo della mandataria (nella specie: una società di consulenza) del possesso in misura maggioritaria.

Analogamente, si chiede se nell'ipotesi sopra prospettata (RTI tra società di consulenza e studi legali), l'obbligo della mandataria di eseguire **“la prestazione in misura maggioritaria”** debba intendersi riferito alla prestazione nel suo complesso e non anche ai servizi legali, i quali, quindi, potrebbero essere espletati interamente dagli studi legali.

Infine, si chiede conferma che ai fini della partecipazione non è causa di esclusione il mancato inserimento in busta A del PASSOE, considerata la proroga al 31/12/2013.

Risposta

Il requisito di cui al punto III.2.2 del Bando deve intendersi quale somma dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d). Pertanto, al fine della determinazione della misura maggioritaria del possesso dello stesso in capo alla mandataria, si dovrà tener conto del requisito nel suo complesso. Si precisa, altresì, che la misura maggioritaria è da intendersi in senso relativo.

Anche in fase di esecuzione (cfr. par. 4.1 del disciplinare) la prestazione dovrà essere eseguita nel suo complesso in misura maggioritaria dalla mandataria.

Con riferimento al quesito relativo al PASSOE, si conferma. Così come espressamente specificato al par. 1 del disciplinare di gara, “la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura”.

2) Domanda

Con riferimento al paragrafo 6 “Modalità di aggiudicazione della gara”, con specifico riguardo al punto sulla comprova ex art. 48, comma 1, del fatturato di servizi legali (punto III.2.2., lettera d), del Bando di gara) si stabilisce che i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, ai fini della comprova del fatturato per servizi legali in generale, devono presentare dichiarazioni IVA. A tale proposito si chiede conferma che, nel caso di associazioni professionali multidisciplinari, la cui dichiarazione IVA presenta un dato aggregato delle diverse tipologie di servizi resi dall’associazione, senza separata indicazione del fatturato relativo a prestazioni legali, si possa presentare, in aggiunta alla predetta dichiarazione IVA, la dichiarazione di un Revisore Legale dei Conti che attesti la misura del fatturato riferibile a servizi legali.

Risposta

Si conferma.

3) Domanda

Con riferimento al requisito richiesto al punto III.2.2, lettera d) del Bando di gara, si chiede di chiarire se il periodo di riferimento temporale ai fini del soddisfacimento del requisito medesimo, relativo agli *“ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, ovvero, per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, negli ultimi due anni solari”*, deve essere inteso, nel caso di soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, decorrente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, ovvero, in alternativa, decorrente dal 20 giugno 2011 al 19 giugno 2013. Ciò anche atteso che, in ragione di quanto previsto nel paragrafo 6, pagina 35, lettera (i), del Disciplinare di gara, per la comprova del possesso del requisito di fatturato per servizi legali è richiesta l’attestazione mediante le dichiarazioni IVA (che sono annuali: 1° gennaio/31 dicembre).

Risposta

In ordine al requisito di capacità economica di cui al punto III.2.2 lettera d) del Bando di gara, il periodo di riferimento per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio deve intendersi quello decorrente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.

4) Domanda

Con riferimento al requisito di fatturato globale di cui al punto III.2.2), lettera a, del Bando di gara, si chiede se, ai fini della comprova del requisito medesimo, i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio possono attestare detto requisito con le dichiarazioni IVA, analogamente a quanto previsto nel paragrafo 6, pagina 35, lettera (i), del Disciplinare di gara, per la comprova del fatturato per servizi legali (di cui al punto III.2.2), lettera d), del Bando di gara.

Risposta

Si conferma.

5) Domanda

Con riferimento alla cauzione provvisoria richiesta al paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara, in caso di R.T.I. verticali e, segnatamente, di un RTI tra società di consulenza (cui sarebbero affidate le attività di advisory strategico/organizzativo) e studi legali (cui sarebbero affidate le attività legali), si chiedono chiarimenti in ordine alla ammissibilità di una riduzione pro quota dell’importo della medesima cauzione, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, ove solo alcune tra i soggetti raggruppandi siano in possesso della certificazione di qualità. In particolare, si chiede se, per il caso di partecipazione in RTI verticale, come sopra rappresentato, ove solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso di una idonea certificazione di qualità, il concorrente può godere del beneficio della dimidiazione della garanzia in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun soggetto raggruppando in possesso di detta certificazione assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I., così come verrà indicata nella documentazione amministrativa costituente l’offerta.

Risposta

In caso di partecipazione in RTI verticale, così come definito dall’art 37, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità previste dalla *lex specialis* di gara; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso può

beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. così come indicata nel punto 18 dell'Allegato 1 al Disciplinare.

6) Domanda

Tra i criteri di valutazione stabiliti al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, il sub-criterio del "Miglioramento del requisito minimo, relativo ai profili legali (cfr. par. 4.5.2 del capitolato tecnico)", suddiviso in sub 3.1 e sub 3.2, prevede l'attribuzione di punteggio in ordine all'offerta migliorativa rispetto al requisito minimo relativo sia alla decorrenza della "iscrizione all'albo" (sub 3.1), sia alla decorrenza dell'"esperienza specifica in materia di appalti pubblici". Ciò premesso, si chiede se il punteggio ivi previsto viene attribuito qualora tutte le risorse offerte per il profilo legale interessato - Manager - siano in possesso del requisito migliorativo offerto, ovvero se il punteggio viene attribuito in proporzione al numero delle risorse offerte per detto profilo in possesso del requisito migliorativo offerto. Si chiede, altresì, di confermare che in base a quanto disposto dal paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico non è richiesta la presentazione - in fase di offerta - dei curricula vitae delle risorse offerte e che, pertanto, la prescrizione di cui al punto III.3.2) del Bando di gara - secondo cui "Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio" - si riferisce alla fase di avvio delle attività oggetto di affidamento. Ove ciò sia confermato, si chiede inoltre di precisare se l'analisi della sussistenza dei requisiti minimi richiesti in capo alle risorse offerte, nonché la valutazione dei requisiti migliorativi eventualmente offerti per dette risorse, viene effettuata esclusivamente sulla base delle attestazioni presenti nella Relazione Tecnica da redigere secondo quanto stabilito al paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara ed all'Allegato 2 - Offerta tecnica.

Risposta

Con riferimento al sub-criterio del "Miglioramento del requisito minimo, relativo ai profili legali (cfr. par. 4.5.2 del capitolato tecnico)", il punteggio viene attribuito solo laddove tutte le risorse offerte per il profilo legale del Manager siano in possesso del requisito migliorativo offerto.

Si conferma che così come previsto al par. 4.5 del Capitolato Tecnico le figure professionali verranno identificate dal fornitore all'avvio delle attività e in quella sede saranno presentati i relativi *curricula vitae*; pertanto, in sede di procedura di gara la verifica della sussistenza dei minimi e la valutazione degli eventuali requisiti migliorativi offerti verrà effettuata soltanto sulla base di quanto dichiarato dai concorrenti nella Relazione Tecnica.

7) Domanda

Con riferimento alla dichiarazione conforme al facsimile di cui all'Allegato 1 del Disciplinare di gara, la stessa deve essere presentata in caso di R.T.I. costituendi da parte di ciascuna impresa componente il raggruppamento e, segnatamente, dal legale rappresentante avente i necessari poteri per impegnare l'impresa. Ebbene, qualora componente l'R.T.I. sia - relativamente all'affidamento delle attività legali - uno studio legale composto da un avvocato titolare, organizzato con strumenti e risorse (avvocati professionisti) coordinati sotto la responsabilità del titolare stesso (quindi, non organizzato come società di professionisti, né come associazione di professionisti), si chiede se si ritiene condizione necessaria e sufficiente la circostanza che la predetta dichiarazione, conforme al facsimile di cui all'Allegato 1 del Disciplinare di gara, sia riferita e presentata unicamente dall'avvocato titolare dello studio legale, in nome e per conto proprio ed in qualità di titolare dello studio legale.

Risposta

Si conferma.

8) Domanda

Premesso che: tra i requisiti per la partecipazione alla procedura, ai sensi del punto III.2.2) del Bando di gara, è richiesto l'"aver conseguito complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, ovvero, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio, negli ultimi due anni solari decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato per servizi legali non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) di cui almeno Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) dovrà essere stato conseguito per prestazioni di consulenza legale in materia di appalti pubblici"; si chiede:

- se, ai fini del conseguimento del fatturato specifico richiesto (Euro 1.000.000,00), si debbano considerare le prestazioni di consulenza legale esclusivamente in materia di "appalti pubblici", come definiti dall'art. 3, comma 6, del D.lgs. 163/2006, oppure nella più ampia materia dei "contratti pubblici", nozione ricomprendente tutti i contratti soggetti alla disciplina del D.lgs. 163/2006;



consip

- se, ai fini del conseguimento del fatturato specifico richiesto (Euro 1.000.000,00), oltre alle prestazione di consulenza in senso stretto, possano considerarsi anche le prestazioni di assistenza in giudizio nella medesima materia.

Risposta

Ai fini del conseguimento del fatturato specifico richiesto dal punto III.2.2, lettera d), del Bando di gara si devono considerare le prestazioni di consulenza legale in materia di “contratti pubblici” (così come definiti dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 163/2006), escluse quelle di assistenza in giudizio nella medesima materia.

Direzione Sourcing
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)